VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA "MUTUA INTEGRATIVA INTERNA fra il personale della BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A." PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, n. 117 (Art. 101, comma 2).

Il giorno 17 del mese di Dicembre anno 2018 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del nuovo statuto sociale.

Alle ore 10.15 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente Fabrianesi Giorgio dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Campadelli Rosalia.

Il presidente constata che le risposte pervenute a mezzo e-mail e quelle ricevute per posta ordinaria/consegnate dai soci sono complessivamente n. 96.

Il presidente constata che l'assemblea è validamente costituita ai sensi del vigente statuto.

Il presidente verifica la votazione per alzata di mano dei presenti e delle relative deleghe e sommando con le risposte dei soci ne accerta il seguente esito:

voti favorevoli al nuovo Statuto sociale: n. 111

Voti contrari al nuovo Statuto sociale: n. 3

Astenuti/risposte non pervenute: n. 417

MARCA DA BOLLO

Il presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale (allegato A). L'allegato forma parte integrante del presente verbale.

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente chiude la seduta alle ore 12.30 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

ahia)

Il Segretario ampadelli Rosalja)

TON DI BOUG

Il Presidente (Fabrianesi Giorgio)

Paris del Dirett perovinciale

STATUTO

Mutua Integrativa Interna – A.P.S. – fra il Personale del Gruppo UBI Banca S.p.A.

Art. 1 - Costituzione

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata

"Mutua Integrativa Interna – A.P.S. fra il Personale del Gruppo UBI Banca S.p.A."

(di seguito "Associazione") la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, apolitica, aconfessionale, con sede in Milano, Via F. Filzi, 23. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, così come l'apertura di eventuali sedi secondarie.

Essa venne costituita nel 1951 e nel tempo ha assunto diverse modifiche e variazioni nella denominazione sociale sino all'ultima e cioè "MUTUA INTEGRATIVA INTERNA fra il Personale della BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A., mantenendo sempre il seguente C.F. 97132560158.

L'Associazione ha come riferimento i principi della Costituzione Italiana, il valore sociale dell'associazionismo ed è disciplinata dal presente Statuto, agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme attuative, oltre ai principi generali dell'ordinamento giuridico, intende uniformarsi, nello svolgimento delle proprie attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati con voto favorevole di almeno ¾ di tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 3 - Finalità e Attività

La "Mutua Integrativa Interna - A.P.S. - fra il Personale del Gruppo UBI Banca S.p.A." è una mutua volontaria integrativa che ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso e si propone di svolgere, in favore dei propri associati, dei loro familiari, quest'ultimi sono da intendersi come altri familiari, - c.d. AGGREGATI - (i figli entro l'età di anni 26, il coniuge/compagno a condizione che convivano con l'associato e che siano iscritti nel libro degli associati (c.d. Aventi Diritti), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attività e finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà e per quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, alla lettera b) "INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE una o più delle seguenti attività rappresentate dalle seguenti Aree di Assistenza:

- PACCHETTO MATERNITÀ
- SPESE OSPEDALIERE
- STRUTTURA ASSISTENZIALE
- SPESE DENTARIE
- SPESE EXTRAOSPEDALIERE
- PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE, TERAPEUTICHE, MEDICO E INFERMIERISTICHE
- LENTI E OCCHIALI

Il Regolamento Interno, tempo per tempo in vigore, dovrà specificare e dettagliare, nel modo più analitico possibile le prestazioni e quantificare i rimborsi secondo un preciso e puntuale tariffario.

MARCA DA BOLL

L'Associazione intende realizzare le attività attraverso il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, attraverso l'erogazione di contributi integrativi a fronte di spese sanitarie sostenute dai Soci, oltre ad ogni altra attività con finalità di solidarietà sociale utile al soddisfacimento delle necessità dei Soci e Familiari associati – c.d. Aventi Diritti – destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà dell'associato; supportare l'associato in stato di bisogno con problemi condizionanti lo stato di salute, tenuto conto che lo stato di salute e la sua evoluzione nel tempo sono fortemente influenzati dalla condizione sociale delle persone e delle famiglie.

L'Associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi,* anche in forma *organizzata e continua- tiva* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, al fine di finanziare le proprie attività di
interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Soci e Ammissione

Sono SOCI dell'Associazione *Mutua Integrativa Interna – A.P.S. - fra il Personale del Gruppo UBI Banca S.p.A.* tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà e si impegnano a realizzarle.

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (art. 35, comma 1 C.T.S.)

Ci sono due categorie di SOCI:

- ORDINARIO, cioè colui che versa la quota associativa ed è Dipendente o Pensionato (già iscritto come ex dipendente) del Gruppo UBI Banca;
- AGGREGATO, colui che ha legami di parentela con il Socio Ordinario, definiti Altri Familiari (come ad esempio i figli entro l'età di anni 26; il coniuge/compagno) a condizione che convivano con l'Associato e che siano iscritti nel libro degli associati (c.d. Aventi Diritti).

L'ammissione all'Associazione di Promozione Sociale è a tempo indeterminato, fermo il diritto di recesso, ed è deliberata dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) su **domanda scritta** dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Non è ammessa la categoria soci temporanei e la quota associativa è intrasmissibile (art. 35 C.T.S., comma 2).

Tutti i Soci ordinari hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, per l'approvazione e modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- approvare il Rendiconto Gestionale consuntivo e la Nota Integrativa.

Tutti i Soci hanno il diritto di:

• essere rimborsati delle spese medico-sanitarie effettivamente sostenute, nei modi previsti dal Regolamento Interno, tempo per tempo, in vigore.

<u>Tutti i Soci sono tenuti:</u>

- ✓ all'osservanza dello Statuto sociale, del Regolamento Interno, tempo per tempo in vigore e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- ✓ al pagamento della quota associativa, tempo per tempo in vigore.

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- espulsione;
- decesso

Le dimissioni volontarie da Socio devono essere presentate per iscritto alla Associazione.

L'<u>espulsione</u> è prevista quando un socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Interno; si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione ed è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione ordinaria. La perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art.5 - Quota sociale

I Soci Ordinari ed i Soci Aggregati (c.d. Aventi Diritti) devono corrispondere la quota mensile, tempo per tempo in vigore approvata dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).

Il Regolamento Interno, tempo per tempo, in vigore specificherà, nel dettaglio, la normativa, le prestazioni oggetto di rimborso integrativo e con puntualità menzionerà le relative somme previste.

E' facoltà degli Associati all'Associazione effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa mensile e, comunque fatto salvo, il versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 -Organi Sociali

Gli Organi sociali della "Mutua Integrativa Interna - A.P.S. - fra il Personale del Gruppo UBI Banca S.p.A." sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)
- il Presidente
- Organo di Controllo (Collegio Sindacale)

Art. 7 -Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci senza distinzione, per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, che siano iscritti da almeno tre mesi e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto sociale, lo scioglimento dell'Associazione e per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è convocata:

dal Presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il Rendiconto Gestionale annuale e la Nota Integrativa;

(Consiglio Direttivo) su richiesta della maggioranza dei dall'Organo di Amministra

suoi componenti;



- da almeno 1/5 (un/quinto) dei Soci senza distinzione purchè in regola con i versamenti delle quote associative e scevri da procedimenti disciplinari in atto;
- dall'Organo di Controllo (Collegio Sindacale).

In questi ultimi tre casi, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta, che deve essere fatta e motivata per iscritto, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato a tutti i Soci senza distinzione a mezzo casella di posta elettronica, oppure lettera raccomandata, ovvero qualsiasi altro mezzo di comunicazione ritenuto idonea allo scopo e che permetta la prova di effettivo invio/ricezione e comunque all'indirizzo risultante dal libro soci dell'Associazione.

Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di n. 5 (cinque) Associati a mezzo delega, (come previsto dall'art. 24,comma 3, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) quando gli associati non sono inferiori a 500.

Il voto può essere espresso, tenuto conto della dislocazione dei Soci appartenenti al Gruppo UBI Banca, anche per corrispondenza, ovvero in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota (art. 24, comma 4 C.T.S.).

È altresì possibile, ai sensi dell'art. 24 del C.T.S. (D.Lgs. n.117/2017) per le Associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno per alzata di mano, oppure per appello nominale o con voto segreto a seconda di quanto indicato dalla stessa.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

in sede ORDINARIA:

- approva il Rendiconto Gestionale consuntivo e la Nota Integrativa;
- elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Collegio Sindacale;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti i quali restano in carica sino al termine del mandato elettivo;
- approva il Regolamento Interno e le sue variazioni;
- ratifica il valore della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Assemblea;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi, ai sensi dell'art. 28 del C.T.S. e propone azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

in sede STRAORDINARIA:

- ✓ approva eventuali modifiche allo Statuto;
- √ delibera sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
- ✓ delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Tutte le deliberazioni Assembleari ed i Rendiconti Economico-Finanziari, oltre ad essere trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, a cura del Segretario, sono pubblicizzate ai soci con i mezzi ritenuti più idonei alla divulgazione nell'ottica di una efficace trasparenza associativa.

L'**Assemblea Ordinaria**, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina tra i Soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita:

- in <u>prima convocazione</u> con la presenza del 50% più uno degli Associati presenti o presenti in proprio o per delega e delibera a maggioranza assoluta dei voti;
- in <u>seconda convocazione</u> qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o presenti con delega e delibera a maggioranza dei presenti in proprio o presenti per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina tra i soci un segretario verbalizzante, approva eventuali modifiche allo statuto e decisioni di carattere straordinario con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. L'eventuale convocazione in seconda, l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti in proprio o presenti con delega. L'Assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei ¾ degli Associati.

Art. 8 - Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, i quali sono rieleggibili per n. 3 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione dalla sua elezione elegge il Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci: esso resta in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei Soci non eletti.

Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altra Associazione di analoga natura.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri eletti possono essere rimborsate le spese sostenute per conto dell'Associazione (Mutua), a mezzo di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. N. 445/2000, purchè non superino l'importo di €. 10,00 (euro dieci/00) giornalieri ed €. 150,00 (euro centocinquanta/00) mensili, previa delibera assunta.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni in materia di organizzazione dell'Associazione;
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio ed in conto capitale per la gestione dell'Associazione;
- la redazione annuale del Rendiconto Gestionale da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e la Nota Integrativa;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione della quota associativa mensile;
- la facoltà di nominare, tra i Soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- la redazione del Regolamento Interno con annesso tariffario; la proposta di modifica dello Statuto sociale da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- la revisione delle Aree di Assistenza per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti il coordinamento dei Professionisti di cui ci può avvalere l'Associazione di Promozione Sociale per il corretto adempimento fiscale e tributario;

- l'approvazione degli indennizzi per i **VOLONTARI** che occasionalmente coadiuvino l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) nello svolgimento delle sue funzioni, come previsto dall'art. 17 del C.T.S. (D.Lgs. n. 117/2017). Tali spese devono essere opportunamente documentate a mezzo di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. N. 445/2000, purchè non superino l'importo di €. 10,00 (euro dieci/00) giornalieri ed €. 150,00 (euro centocinquanta/00) mensili;
- ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscono ad altri Organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno 4 (quattro) consiglieri lo richiedano, oppure richiesto dal Collegio Sindacale.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere designato dai presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo designato.

Art. 9 - Responsabilità

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'Organo di Controllo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-*bis*, 2394, 2394-*bis*, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile, così come previsto dall'art. 28 C.T.S. (D.Lgs. n. 117/2017).

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni. E' eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile per n. 3 mandati consecutivi.

Egli presiede il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni e poteri sono esercitati, in sua assenza, dal Consigliere designato dai presenti.

Previa autorizzazione dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) il Presidente può delegare, per iscritto, i propri poteri a Consiglieri Delegati.

Art. 11 - L'Organo di Controllo (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale resta in carica per 3 (tre) anni ed i membri possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi.

In caso di dimissioni di un componente del Collegio Sindacale, viene cooptato il primo dei Soci non eletti e resta in carica sino al termine del mandato.

Il Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione dalla sua elezione, provvede alla elezione del Presidente.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai componenti il Collegio Sindacale possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute a mezzo di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. N. 445/2000, purchè non superino l'importo di \in . 10,00 (euro dieci/00) giornalieri ed \in . 150,00 (euro centocinquanta/00) mensili.

Le sedute del Collegio Sindacale sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, inserito nell'apposito libro verbali e comunicato al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza delle leggi e delle Statuto;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- controlla il rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 quando applicabili;
- verifica la consistenza della cassa, banca e dei valori;
- verifica e sottoscrive il Rendiconto Gestionale e la Nota Integrativa;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Organo di Controllo (Collegio Sindacale) effettua la funzione arbitrale, in modo inappellabile, circa le vertenze nell'ambito dell'Associazione, riguardanti uno o più Soci e delibera a maggioranza dei voti. Le controversie dovranno essere composte entro due mesi dal loro insorgere.

Il Collegio Sindacale non può intervenire nel caso di espulsione di un Socio.

Art. 12 – Qualità del Volontario

L'articolo 17 del Codice del Terzo Settore definisce il VOLONTARIO come:

"colui che, per libera scelta, svolge in favore della comunità e del bene comune, per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della propria prestazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà."

Non può considerarsi volontario, ai sensi dell'art. 17, comma 6 del C.T.S. colui che gratuitamente esercita una carica sociale o colui che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nell'esercizio delle loro funzioni.

La spontaneità della prestazione rende il volontariato non paragonabile ad alcun tipo di lavoro né di tipo autonomo né tanto meno subordinato.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di €. 10,00 (euro dieci/00) giornalieri ed €. 150,00 (euro centocinquanta/00) mensili e l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 13 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quota associativa mensile versata dai Soci Ordinari e Aggregati (c.d. Aventi Diritto);
- proventi da raccolta fondi, nonché da eventuali attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 C.T.S. 8 D.Lgs. n. 117/2017);
- donazioni, oblazioni, lasciti e contributi straordinari dai Soci e/o da persone fisiche, oppure Enti con beneficio di inventario;
- ✓ erogazioni liberali di associati e di terzi;
- ✓ rendita del patrimonio fruttifero.

La Mutua Integrativa Interna fra il Personale del Gruppo UBI Banca - A.P.S. ha:

- l'obbligo di utilizzare il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ❖ il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominate ad associati, a lavoratori e collaboratori, ad

amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di estinzione o scioglimento ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio seguirà le indicazioni di cui all'art. 8 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).

Art. 14 Rendiconto Gestionale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Al termine dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo, predispone il Rendiconto Gestionale, redatto in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e lo sottopone all'Organo di Controllo (Collegio Sindacale) entro due mesi dalla chiusura. Entro quattro mesi dalla chiusura il Rendiconto Gestionale, unitamente alla Nota Integrativa, dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci.

In caso di particolare necessità i termini sopra descritti sono sostituiti in quattro mesi per il primo caso ed entro sei nel successivo momento.

Il Rendiconto Gestionale e la Nota Integrativa, approvati dall'Assemblea dei Soci, sono depositati presso la sede sociale e gli Associati hanno facoltà di consultarlo e di ottenerne copia.

Nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto Gestionale e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Associazione deve, in ossequio all'art. 14 del C.T.S. (D.Lgs. n. 117/2017) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, ai dirigenti nonchè agli associati.

Art. 15- Libri Sociali obbligatori

I libri sociali obbligatori sono:

- ✓ il libro degli Associati, tenuto aggiornato dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) e dell'Organo di Controllo (Collegio Sindacale), curati dagli stessi Organi Associativi.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno ¾ (tre/quarti) dei Soci aventi diritto. L'Assemblea dei Soci può nominare un liquidatore, determinandone le modalità di liquidazione.

Il Patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, se e in quanto compatibili e dalle Leggi vigenti in materia per gli Enti del Terzo Settore.





Pag. 8